CONTRATTO DI APPALTO

 per l’affidamento del

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO I.F.O.

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi 53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito denominati “IFO", rappresentati dal Direttore Generale dr. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il 2.05.1951, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del 23 novembre 2016, domiciliato per la carica come sopra;

 E

la con sede , partita iva e C.F. , n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di , di seguito chiamata "Società" o "Impresa", rappresentata da , nato a , quale legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

* che gli IFO, con deliberazione n. del hanno indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, una procedura aperta, da espletarsi mediante sistema telematico, per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio IFO per un periodo di due anni con presenza continuativa di n. addetti , importo a base di gara € 760.184,04, di cui € 7.200,00 quali costi della sicurezza rischi interferenti, oltre IVA 22%;
* che l’Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara, presentando regolare offerta tecnico-economica;
* che gli IFO, con delibera n. del hanno aggiudicato in favore dell’Impresa l’affidamento di cui trattasi;
* che gli IFO, con nota prot. n. del hanno formalmente comunicato all’Impresa l’avvenuta aggiudicazione;
* che con note prot. n. del sono state effettuate le comunicazioni ai controinteressati previste dall’art. 76 del d.lgs. 50/2016;
* che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss del d.lgs. 50/2016;
* che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, al fine di garantire l’affidamento del servizio, è stata presentata la richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) della prescritta informazione antimafia;
* che, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, occorre comunque procedere alla stipula del contratto;
* che l’Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto la polizza fideiussoria n. a garanzia del servizio nel rispetto del disposto di cui all’art. 103, del d.lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1)

Oggetto del contratto

Gli IFO affidano alla società con sede , Via ,il servizio di vigilanza antincendio, come esattamente riportato nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

* capitolato tecnico;
* offerta tecnica.

Art.2)

Importo dell’appalto.

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell’appalto in € , di cui € per oneri della sicurezza IVA esclusa, importo complessivo € iva inclusa.

Art.3)

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l’appalto sono contenute nel presente Contratto e nel CSA, quest’ultimo ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, nel disciplinare e nell’offerta tecnico-economica dell’appaltatore.

Art.4)

Sub-appalto e cessione del contratto.

La Società non può cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso degli IFO, pena l’immediata risoluzione del presente contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.

L’autorizzazione di subappalto da parte degli IFO non modifica i rapporti intercorrenti tra IFO e Società, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

E’ fatto divieto alla Società di cedere ad altri il presente contratto, pena la nullità del medesimo, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. N. 50/2016.

Art. 5)

La Società dovrà adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi e regolamenti vigenti (in particolare il D.lgs. n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva degli IFO da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tale proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli IFO.

Art. 6)

L’esecuzione dell’appalto è demandata al . L’appalto ha inizio dopo la stipula del contratto, a seguito di consegna risultante da apposito verbale.

Art. 7)

La Società è soggetta a penalità come previsto nel disciplinare e nel CSA.

Art. 8)

Tracciabilita’ dei flussi finanziari.

L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, sono:

Art.9)

 Direzione del contratto

La Direzione del contratto sarà eseguita a cura di tecnici designati dall’Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del servizio.

L'Appaltatore, all'atto della consegna del servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, il nominativo delle persone preposte all’esecuzione.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore del servizio è responsabile:

1. dell’esecuzione del servizio, della rispondenza dello stesso a quanto richiesto e alle prescrizioni di capitolato dell’appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione del contratto nel corso dell’esecuzione;
2. della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente contratto.

A tal fine il Direttore del servizio dovrà garantire una adeguata presenza nella struttura ospedaliera e dovrà curare:

1. che il piano operativo di sicurezza sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e che venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore del servizio è tenuto ad eliminare le stesse e qualora vi fossero impedimenti nell’immediato, a disporre la sospensione parziale o totale del servizio;
2. che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da atti deliberativi dell'Amministrazione capitolina;
3. che il personale impiegato presso gli IFO sia unicamente quello autorizzato, curando tutti gli adempimenti di legge;

L'accertata inosservanza da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore del servizio, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore del servizio non provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.E.C., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La sostituzione del Direttore del servizio avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

Art.10

Modalità di svolgimento dell’appalto.

L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

L’appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto.

L’Appaltatore, prima della consegna del servizio, in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:

* la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano il proprio personale, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , consegnare al D.E.C. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:

1. proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
2. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
3. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l’appalto.

Art.11

L'Appaltatore è tenuto a comunicare ed esibire settimanalmente al D.E.C. i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore del servizio, dovranno specificare per ciascun dipendente:

1. generalità complete;
2. qualifica professionale;
3. estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del servizio ed essere esibiti, a richiesta della D.E.C.

Il personale impiegato nell’appalto, sia dell’impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.

L’appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.

Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti al servizio non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.E.C.. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l’applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Art. 12

Risoluzione del contratto.

Salvo quanto previsto dall’art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

* inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all’ingiunzione dell’Azienda di adempiere;
* arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
* cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
* violazione degli artt. 118 e 116 del D.Lgs n.163/2006 e in materia di subappalto e cessione del contratto;
* mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
* mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
* mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
* perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
* qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
* violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
* accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
* ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di penalità per un importo complessivo superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale annuo nel corso del medesimo anno;
* irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

In caso di risoluzione del contratto l’impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l’Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

* 1. frode nell'esecuzione dei lavori;
	2. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
	3. inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
	4. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
	5. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
	6. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art.13

L’inizio delle attività oggetto d’appalto è fissato dal verbale di consegna del servizio.

Modalità di consegna:

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dall'Amministrazione, nel giorno e nell'ora fissati, per ricevere la consegna del servizio, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Nel caso in cui l’impresa non si presenti l’Amministrazione le assegnerà un temine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.

L’appaltatore assume, all’atto della consegna del servizio, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente contratto e C.S.A.

Art.14

 Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, ad esclusiva valutazione della Stazione Appaltante.

Art.15

 Norme generali condotta del servizio.

Nella esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dell’esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione del servizio.

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del verbale di consegna del servizio è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver immediatamente pronti e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto il personale, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento del servizio e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta del servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà direttamente al Direttore dell’esecuzione.

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.E.C. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto al servizio.

Art. 16

Penali.

Le penalità saranno applicate in base alla normativa vigente ed al C.S.A.

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs. n° 50/2016.

**Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e C.S.A**

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la non rispondenza a quanto presentato nella offerta tecnica dall’appaltatore, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, la lentezza nella esecuzione del servizio, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.

La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).

**Violazioni dei requisiti di accettazione**

la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione.

**Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.**

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.

Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).

Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

**Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici**:

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.E.C. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.E.C. dell’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale dell’appalto.

**Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi**

Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;

Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell’appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

**Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari**

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

**Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro**

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

Mancanza degli elenchi del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

Si rinvia comunque a quanto previsto nel disciplinare di gara, sottoscritto per accettazione dalla Società.

Art. 17

Arbitrato e foro competente.

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra gli IFO e la ditta aggiudicataria sarà in ogni caso quello di ROMA, con espressa esclusione di ogni altro foro.

E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 18)

Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura, comunque secondo quanto evidenziato nel disciplinare di gara.

Art.19)

Cessione dei crediti.

È vietata alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’Art. 1260 co. 2 ° c.c., la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 20)

Spese ed oneri contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese di bollo e di registrazione, sono a carico della Società, la quale chiede, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, essendo l'appalto di cui al presente atto soggetto ad imposta sul valore aggiunto.

Art.21)

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

-il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati;

- il disciplinare di gara;

- l’offerta tecnico-economica della società;

-la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;

-la deliberazione IFO n. di aggiudicazione,

- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l’aggiudicazione.

Roma addì ………….

 **Il Direttore Generale La Societa’**

**(Dr.Francesco Ripa di Meana)\* ( )\***

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA’ dichiara di approvare specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto, nonchè tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono qui riportati integralmente.

Roma lì

 **La Società** **( )\***

\*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.